

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Con ricorso del 23.08.2025, parte ricorrente riferisce di essere intestatario di nn. 3 BFP serie 18A sottoscritti in data 13.09.2005 e di averne richiesto il rimborso ma di aver ricevuto il rifiuto del rimborso per effetto dell'intervenuta prescrizione. Chiede il rimborso dei buoni che ritiene non prescritti. Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza per materia e *ratione temporis* dell'Arbitro. Nel merito, riferisce che i buoni in parola avevano durata massima di 18 mesi e che il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza. I BFP in questione non presentano alcuna "irregolarità" o elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie e poiché la ricorrente ha chiesto per la prima volta il rimborso quando era già decorso il termine prescrizionale, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la lamentata mancata liquidazione di n. 3 BFP appartenenti alla serie 18A. Per sistematicità si esamineranno prima le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonchè anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Venendo al merito, l'emissione dei buoni risale alla data del 13.09.2005 e collocati alla serie 18°.

Il Regolamento del prestito relativo alla serie 18A, all'art. 3 stabilisce che i buoni *"hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese"*.

L'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che *"i diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo"*.

Il Collegio di Coordinamento con decisione n. 8056/2019 ha stabilito che il termine di rendimento deve ritenersi scadere nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento, a condizione che i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *"al termine del [...] anno successivo a quello di emissione"*; tuttavia secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi

territoriali, tale principio non può trovare applicazione per i BFP a 18 mesi in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli di questa specie, sicché con riferimento a tali buoni il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno.

Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo il Collegio di Coordinamento ha stabilito che *“La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”*, salva la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione (Dec. n. 17814 del 10/7/2019).

Da ultimo, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. L’omissione dell’intermediario i) pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP”*.

In altri termini trattasi di un illecito permanente che si protrae oltre la sottoscrizione del Buono sino alla maturazione della prescrizione.

Al fine di verificare la competenza *ratione temporis* di questo Arbitro per la richiesta risarcitoria è necessario fare riferimento al giorno di maturazione della prescrizione (ultimo giorno utile per la consegna del foglio informativo) avuto riguardo al fatto che secondo le Disposizioni non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Dall'esame dei BFP dedotti emerge che la sottoscrizione risale alla data del 13.09.2005 con scadenza al 13.03.2007. Pertanto, il termine prescrizionale è cominciato a decorrere in data 13.03.2007 ed è maturato il 14.03.2017, mentre il rimborso del titolo per la prima volta in forma scritta l'8.07.2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE